

Pubblicato il 21/07/2020

N. 04387/2020 REG.PROV.CAU.
N. 02007/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

Sulla istanza volta alla emanazione di una favorevole misura monocratica cautelare, formulata nel giudizio d'appello n. 2007 del 2020, proposto dal Comune di **Santhià**, dal Comune di Cerrione e dal Comune di Verrone, in persona dei rispettivi Sindaci *pro tempore*, rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Rosario Luca Lioi e Michele Greco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

La s.r.l. Acqua & Sole, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Pietro Ferraris ed Enzo Robaldo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Enzo Robaldo in Milano, piazza Eleonora Duse, n. 4;

nei confronti

La Provincia di Biella, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Savatteri, con domicilio digitale

come da PEC da Registri di Giustizia;

il Comune di Salussola, la Regione Piemonte, l'Arpa - Dipartimento Piemonte Nord Est - Sede di Biella, la Provincia di Vercelli, l'Asl Dipartimento Prevenzione Sisp di Biella, l'Asl di Vercelli, la Cosrab - Ato Biella, il Comune di Cavaglià, il Comune di Carisio, il Comune di Dorzano, la s.s. P.A.B. Produzioni Agricole Brianco, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*;

Tenuta Agricola Castello, Bovindoc S.S., Marisa Turletti, Piera Anna Turletti, Regina Crivello, Roberto De Bei, Stefano Bellardone, Pier Angelo Bellardone, Maria Teresa Bena, Anna Maria Guglielmi, Mariarosa Pizzarelli, Lidia Mazzucco, P.A.B. Produzioni Agricole Brianco, Cristian Dall'Arche, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'avvocato Paolo Botasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 18;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) n. 839/2019, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dai Comuni appellanti, ai sensi degli articoli 56, 62, comma 2, e 98, comma 2, del codice del processo amministrativo;

Rilevato che l'ordinanza n. 2464 dell'8 maggio 2020 di questa Sezione ha già esaminato la domanda cautelare incidentale dei Comuni appellanti, considerando che *'i contrapposti interessi delle parti possono trovare adeguata soddisfazione nella sollecita trattazione dell'udienza di merito'*, e accogliendo *'l'istanza cautelare ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.'*, con la fissazione della *'udienza pubblica per la trattazione del merito alla data del 24 settembre 2020'*;

Rilevato che i Comuni appellanti – con l'ulteriore istanza, ora in esame, di emanazione di una favorevole misura monocratica cautelare – hanno

evidenziato che la Provincia di Biella, con la determinazione n 816 del 14 luglio 2020, ha indetto lo svolgimento della conferenza dei servizi istruttoria – avente ad oggetto il rilascio dei provvedimenti di VIA e di AIA sul progetto per la realizzazione della discarica di amianto - senza disporre la loro convocazione;

Rilevato che i Comuni appellanti hanno lamentato che tale convocazione costituirebbe un ‘atto elusivo’ dell’ordinanza n. 2464 del 2020 di questa Sezione, poiché gli effetti della sentenza impugnata dovrebbero ‘ritenersi sospesi per effetto della pronuncia cautelare’;

Considerato che non sussistono i presupposti per accogliere l’istanza in esame, poiché – ad un esame tipico della presente fase processuale – risulta che l’ordinanza di questa Sezione n. 2464 del 2020 non ha espressamente sospeso l’esecutività della sentenza appellata e gli effetti degli atti impugnati in primo grado, ma – sebbene abbia indicato nel dispositivo la parola ‘accoglie’ – ha precisato che tale accoglimento è stato disposto unicamente ai sensi dell’art. 55, comma 10, del codice del processo amministrativo, al fine di fissare l’udienza di definizione del secondo grado del giudizio;

Rilevato che – qualora l’ordinanza cautelare di primo o di secondo grado ritenga di fissare l’udienza di discussione del ricorso originario o dell’appello, in applicazione del medesimo art. 55, comma 10 – non si può ritenere per ciò solo il giudice amministrativo abbia anche voluto accogliere la domanda cautelare, con l’emanazione di una misura inibitoria degli effetti dell’atto impugnato o con altra misura adeguata al caso di specie;

Considerato, dunque, che (ad un primo esame, tipico di questa fase, e salva la diversa determinazione del collegio) non si può affermare che l’ordinanza di questa Sezione n. 2464 del 2020 abbia sospeso gli effetti degli atti impugnati in primo grado o abbia inibito l’ulteriore prosecuzione del procedimento amministrativo;

P.Q.M.

Respinge l'istanza dei Comuni appellanti, volta all'emanazione di una favorevole misura monocratica cautelare.

Fissa, per la discussione, la camera di consiglio del 27 agosto 2020.

Mantiene ferma la data 24 settembre 2020, già fissata dalla ordinanza n. 2464 del 2020 per la definizione del secondo grado del giudizio.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso il giorno 20 luglio 2020.

Il Presidente
Luigi Maruotti

IL SEGRETARIO